



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per la qualità e la tutela del Paesaggio, l'Architettura e l'Arte Contemporanee

Al Ministero dell'Ambiente  
E della Tutela del Territorio e del Mare  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 ROMA

Alla Regione Siciliana  
Assessorato Territorio ed Ambiente  
Dipartimento Territorio ed Ambiente  
Servizio 2/V.A.S. - V.I.A.  
Via Ugo La Malfa, 169  
90145 PALERMO

Prot. n. DG/PAAC/34.19.04/...../2008 del.....

OGGETTO: Comune: Gela (CL);

**Intervento:** Sostituzione e ripristino della condotta sottomarina che collega il campo boe alla diga foranea del Porto Isola e alla Raffineria di Gela,;

**Richiedente:** RAFFINERIA DI GELA;

**Richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale ex art. 6 legge 349/1986, art. 147 del D.L.vo n. 42/2004 recante "Codice dei beni culturali e del Paesaggio" e sue successive modificazioni e integrazioni.**

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", parte seconda, ed in particolare l'art. 52, comma 2;

VISTO l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTO il DPCM 10 agosto 1988, n. 377 e sue successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il DPCM 27 dicembre 1988;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 21 dicembre 241, n. 443;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137" pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.45 del 24 febbraio 2004, come modificato e integrato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 ( disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, in relazione al paesaggio ) pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 alla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2006;



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

*Direzione Generale per la qualità e la tutela del Paesaggio, l'Architettura e l'Arte Contemporanee*

**VISTO** l'art. 7, comma 2, lett. i) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 1, comma 404, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296";

**VISTO** il decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali 24 settembre 2004 recante "Articolazione della struttura centrale e periferica dei dipartimenti e delle direzioni generali del Ministero per i beni e le attività culturali" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 271 del 18 novembre 2004 ed in particolare l'Allegato 3;

**VISTO** il decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali 17 febbraio 2006 "Modifiche al decreto ministeriale 24 settembre 2004, recante: <Articolazione della struttura centrale e periferica dei dipartimenti e delle direzioni generali del Ministero per i beni e le attività culturali>" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 92 del 20 aprile 2006;

**VISTO** il Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, articolo 2, commi 94, 95 e 96;

**VISTA** la nota prot. n. 26834 del 20 dicembre 2007, concernente l'avvio del Procedimento per il conferimento dell'incarico di funzione Dirigenziale di livello Generale all'Architetto Carla Di Francesco di Direttore Generale per la qualità e la tutela del Paesaggio, l'Architettura e l'Arte Contemporanee;

**CONSIDERATO** che con nota prot. n. RAGE/AD/32/T dell'01.06.2006, la RAFFINERIA DI GELA ha inoltrato alla Ex Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici la documentazione riguardante il progetto per la sostituzione e ripristino della condotta sottomarina che collega il campo boe alla Diga Foranea del Porto Isola e successivamente alla raffineria di Gela, con allegato lo studio di impatto ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 27.12.1988.

**CONSIDERATO** che la pubblicazione dell'avviso al pubblico sui quotidiani, ai sensi dell'art. 6 della legge 349/86 e dell'art. 5 del DPCM 377/88, risulta effettuata in data 16 giugno 2006 sul quotidiano "La Sicilia" e "La Repubblica";

**CONSIDERATO** che con nota prot. n. BAP S02 34.19.04/14784 dell'08.06.2006, l'Ex Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici ha richiesto alla Regione Siciliana - Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente di Palermo e alle competenti Soprintendenze territoriali, nell'ottica della proficua e leale collaborazione tra Stato e Regione, le proprie valutazioni di competenza sull'opera in questione nonché informazioni riferite alla situazione vincolistica delle aree interessate dal progetto.

**CONSIDERATO** che con nota prot. n. 60255 del 15.09.2006 La Regione Siciliana - Assessorato Territorio ed Ambiente - Servizio 2/V.A.S. - V.I.A., a conclusione dell'istruttoria di V.I.A. ha rilevato quanto segue:

"..Dall'analisi dello Studio di Impatto Ambientale relativo al "Progetto di sostituzione e ripristino della condotta sottomarina che collega il campo boe alla diga foranea del Porto Isola ed alla Raffineria di Gela", presentato a questo Assessorato dalla Raffineria di Gela S.p.A., si rappresenta quanto segue.



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

*Direzione Generale per la qualità e la tutela del Paesaggio, l'Architettura e l'Arte Contemporanee*

Il danneggiamento della diga, conseguenza di alcune mareggiate, ha comportato l'inagibilità degli attracchi e l'impossibilità di utilizzo della sea-line. Per impedire l'interruzione delle attività di Raffineria sono stati quindi attrezzati due punti di attracco sulla testata del pontile per il caricamento di prodotti petroliferi ed è stato creato un collegamento provvisorio sulla sea-line che transita sulla diga, nel tratto crollato, mediante l'utilizzo di tubazioni flessibili galleggianti dello stesso tipo di quelle già utilizzate per collegare le petroliere al campo boe. Conseguentemente le operazioni di scarica del grezzo attraverso la sea-line possono avvenire solo con condizioni meteo marine particolarmente favorevoli. Per assicurare il rifornimento in sicurezza della Raffineria si rende quindi necessario procedere, oltre alla ricostruzione della diga, alla sostituzione della sea-line giunta a fine vita con una nuova condotta sottomarina interrata.

L'analisi delle biocenosi bentoniche presenti nei fondali lungo il tracciato di posa della condotta in esame ha evidenziato la presenza di popolamenti animali e vegetali fortemente alterati e destrutturati, tranne che in un'area prossima al pontile dove è stata rilevata la presenza di *Zostera sp.*, specie inserita nell'Annesso II al Protocollo ASPIM.

Considerato che lo stato di alternazione ambientale dell'ecosistema marino del Golfo di Gela è principalmente dovuto alle varie attività antropiche presenti sulla fascia costiera (sericoltura intensiva, urbanizzazione selvaggia della costa, ecc.) e che gli impatti maggiori legati alla realizzazione del progetto saranno generati principalmente durante la fase di cantiere, questo Servizio esprime parere di compatibilità ambientale ex art. 6 della L. 349/86 e ss.mm.ii. positivo, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. L'area di intervento ricade all'interno del sito I.B.A. (Important Bird Areas) n. 166 "Biviere e Macconi di Gela". Per tale motivo è necessario che il committente trasmetta all'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana la richiesta di Valutazione di Incidenza ex art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., così come disposto dallo stesso Assessorato con nota prot. A.R.T.A. n. 12408 del 20.02.2006.
2. Considerato che le aree di progetto interessano in parte di *Zostera sp.* È necessario, per una migliore analisi degli impatti, che il committente produca una carta delle biocenosi estesa anche alle aree limitrofe al tracciato di posa della condotta in oggetto, nonché una relazione contenente una valutazione analitica dell'impatto a lungo termine sulla suddetta prateria di fanerogama marina e l'individuazione delle relative misure di mitigazione.
3. Il committente è onerato, prima dell'inizio dei lavori di posa della condotta, di effettuare una caratterizzazione microbiologica dei sedimenti soggetti all'escavo, al fine di verificare l'esistenza di fenomeni di contaminazione in atto che durante la fase di cantiere potrebbero causare l'inquinamento della colonna d'acqua sovrastante le aree di progetto.
4. Il committente è onorato di redigere ed attuare un piano di monitoraggio ambientale delle acque e dei fondali dell'area di intervento, al fine di poter registrare eventuali inquinamenti dovuti a perdite della condotta o alterazioni dell'ecosistema marino dovute alla realizzazione delle opere in progetto.



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

*Direzione Generale per la qualità e la tutela del Paesaggio, l'Architettura e l'Arte Contemporanee*

5. Il committente dovrà predisporre un piano di ripristino e/o restauro ambientale di un'area avente una superficie almeno pari a quella di progetto, da individuarsi in accordo con l'Ente gestore della riserva naturale orientata "Biviere di Gela" all'interno del perimetro della Z.P.S. ITAA0500012 "Torre Manfredi, Biviere e Piana di Gela". Il suddetto piano dovrà tenere conto di quanto previsto nel formulario NATURA 2000 a corredo della Z.P.S. in parola ed essere trasmesso all'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana – Servizio 2 V.A.S. – V.I.A. prima dell'inizio delle attività
6. Il committente ai sensi delle Circolari A.R.T.A. del 28.10.2005 e del 17.03.2006 n. 1, è onerato di acquisire sul progetto in oggetto il parere preliminare dell'Ufficio speciale per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale.

Sulla base delle argomentazione sopra esposte, viene reso il parere ex art. 6 L. 349/86 di competenza per il "Progetto di sostituzione e ripristino della condotta sottomarina che collega il campo boe alla diga foranea del Porto Isola ed alla Raffineria di Gela" nel comune di Gela.

**CONSIDERATO** che con nota prot. n. BAP S02 34.19.04/20372 dell'08.11.2006 l'Ex Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici ha richiesto alla Raffineria di Gela, ai fini della definizione del parere di merito sull'intervento, le seguenti integrazioni progettuali rappresentate dall'Assessorato Territorio ed Ambiente – Servizio 2/V.A.S. – V.I.A. con nota prot. n. 60255 del 15.09.2006:

1. valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. 357/97, per il sito I.B.A. (Important Bird Areas) n. 166 "Biviere e Macconi di Gela";
2. Carta della biocenosi estesa anche alle aree limitrofe al tracciato di posa della condotta in oggetto, tenuto conto all'esistenza in sito di prateria di *Zostera sp.*;
3. Valutazione analitica dell'impatto a lungo termine sulla suddetta prateria di fanerogama marina con individuazione delle relative misure di mitigazione

Si evidenzia altresì che lo studio d'impatto non riporta l'analisi sulla componente paesaggio, che con la presente si richiede.

**CONSIDERATO** che con nota prot. n. 3287 del 07.12.2006, la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali – Servizio Beni Archeologici/Unità Operativa V, ha rilevato che, per quanto l'area non risulti in atto sottoposta a vincolo e sebbene si tratti di sostituzione di condotte già esistenti danneggiate dalle forti mareggiate, le stesse si trovano nelle vicinanze dei due relitti arcaici di Gela. Pertanto ha sottoposto la richiesta di parere alla Soprintendenza del Mare, per le valutazioni di competenza.

**CONSIDERATO** che nel merito, la Soprintendenza del Mare di Palermo – Servizio Beni Culturali e Naturalistici con nota prot. n. 2 dell'08.02.2007 ha comunicato quanto segue:  
"..nell'area del Golfo di Gela sono stati rinvenuti in passato relitti di epoca arcaica e classica, presso il pontile ENI, e che tali rinvenimenti e notizie sono riferibili specificatamente alle aree limitrofe a quelle interessate dagli interventi;



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

*Direzione Generale per la qualità e la tutela del Paesaggio, l'Architettura e l'Arte Contemporanee*

dal punto di vista paesistico sottomarino, nelle aree interessate non sono segnalate formazioni geomorfologiche e/o biocenosi ad elevato interesse naturalistico.

Si vuole evidenziare, inoltre, che la costa tra Licata e Gela è stata in parte interessata dallo sbarco alleato in Sicilia nel 1943 e pertanto è probabile che siano presenti relitti della II Guerra Mondiale di possibile interesse storico.

Per quanto precede prima dell'inizio dei lavori dovranno essere effettuate indagini sia visive che strumentali al fine di escludere la presenza di materiale storico - archeologico.

Tali indagini dovranno essere effettuate sotto l'alta sorveglianza di personale tecnico-scientifico della scrivente Soprintendenza.

Inoltre non dovrà nel corso della realizzazione dell'impianto, essere arrecato danno al materiale storico/ archeologico rinvenuto in modo fortuito sui fondali, dovrà essere data tempestiva comunicazione dell'eventuale rinvenimento a questa Soprintendenza, senza la cui preventiva autorizzazione non potrà essere rimosso alcun materiale afferente al patrimonio culturale dal sito.

Restano comunque salve pertanto le norme sul rinvenimento fortuito di beni archeologici. Contestualmente si chiede di essere tempestivamente informati circa l'esecuzione dei lavori, al fine di poter esercitare le proprie competenze in materia di tutela dei beni culturali sommersi relativamente alle porzioni di specchio d'acqua su cui saranno effettuati i lavori, e di esercitare l'alta sorveglianza archeologica.

**CONSIDERATO** che successivamente, la Soprintendenza del Mare di Palermo – Servizio Beni Culturali e Naturalistici con nota prot. n. 129 del 15.02.2007 ha rilevato quanto segue:

“In riferimento ai lavori di cui in epigrafe, per quanto di competenza, si rappresenta che a seguito delle indagini strumentali effettuate in data 06.07.2007, svolte alla continua presenza di personale tecnico scientifico di questa Soprintendenza, considerato che nulla è emerso da tali ricerche, si esprime parere favorevole all'esecuzione dei lavori di posa della condotta sottomarina che collega il campo boe alla diga foranea del Porto Isola ed alla Raffineria di Gela.

Tuttavia nel corso della realizzazione dell'impianto, non dovrà essere arrecato danno al materiale storico/ archeologico rinvenuto in modo fortuito sui fondali, dovrà essere data tempestiva comunicazione dell'eventuale rinvenimento a questa Soprintendenza, senza la cui preventiva autorizzazione non potrà essere rimosso alcun materiale afferente al patrimonio culturale dal sito.

Restano comunque salve pertanto le norme sul rinvenimento fortuito di beni archeologici.

**CONSIDERATO** che con nota prot. n. RAGE/AD/27/T del 20.02.2008 la Società Raffineria di Gela in risposta alla nota Prot. n. BAP S02 34.19.04/20372 dell'08.11.2006 dell'Ex Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici ha evidenziato quanto segue:

“...La valutazione di incidenza ex art. 5 DPR 357/97 per il sito IBA n. 166 “Biviere e Macconi di Gela” è inclusa nel documento integrativo trasmesso con lettera RAGE/AD/173/T del 20.12.2006 (capitolo 4, pag. 21).

La carta della biocenosi estesa anche alle aree limitrofe al tracciato di posa della condotta è inclusa nella documentazione trasmessa con lettera RAGE/AD/61/T del 22.03.2007 (Capitolo 5.4 pag. 23- Cap. 6 pag.33 e figura 3).



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

*Direzione Generale per la qualità e la tutela del Paesaggio, l'Architettura e l'Arte Contemporanee*

La valutazione analitica dell'impatto a lungo termine sulla prateria fanerogama marina è inclusa nel documento integrativo trasmesso con lettera RAGE/AD/173/T del 20.12.2006 (capitolo 3, pag.10).L'individuazione delle relative misure di mitigazione è anch'essa inclusa nello stesso documento integrativo al capitolo 3, pagine 18 e 19.

Per quanto riguarda l'analisi della componente paesaggio, richiesta anch'essa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali nella suddetta lettera dell'08.11.2006, facciamo presente che, come anche rilevato nel sopralluogo condotto il 10.11.2006, la stessa è implicitamente contenuta nello studio di impatto ambientale e successive integrazioni in quanto, in considerazione della natura del progetto di sostituzione del solo tratto sottomarino della condotta che inoltre viene interrato, lo stesso non può per definizione alterare in alcun modo tale componente.

Con riferimento invece a quanto discusso nel corso dell'incontro del 15.02.2006 circa la valutazione di incidenza del progetto sui siti SIC e ZPS della "Rete Natura 2000" più vicini nell'area progettuale, vogliamo evidenziare che:

l'area interessata dal progetto è esterna sia ai siti SIC "Biviere e Macconi di Gela" e "Torre Manfria", che al sito ZPS "Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela".

Infatti, come anche evidenziato nello schema di riferimento allegato, i suddetti siti SIC "Biviere e Macconi di Gela" e "Torre Manfria" non includono del tutto le aree marine e anche il sito ZPS "Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela", che si estende fino a circa 2000 m. dalla costa con esclusione del tratto del porto industriale, non include l'area interessata dal progetto (si ricorda che tale area è quella relativa ad un tratto di condotta sottomarina che parte in prossimità della testata pontile a circa 2500 metri dalla costa ed arriva al campo boe a oltre 5000 metri di distanza dalla costa stessa .....

## **QUESTO MINISTERO**

esaminati gli atti come sopra menzionati, viste le varie disposizioni di legge indicate in oggetto, a conclusione della valutazione inerente la procedura in oggetto, esprime

## **PARERE FAVOREVOLE**

all'intervento attinente il "Progetto di sostituzione e ripristino della condotta sottomarina che collega il campo boe alla diga foranea del Porto Isola ed alla Raffineria di Gela" nel comune di Gela presentato con istanza dell'01.06.2006 n. RAGE/AD/32/T, dalla società RAFFINERIA DI GELA S.r.l. ai sensi dell'ex art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modifiche e integrazioni,

### **con l'assoluto rispetto delle seguenti prescrizioni**

1. che come richiesto dall'Assessorato Territorio ed Ambiente - Dipartimento Territorio ed Ambiente - Servizio 2/V.A.S. - V.I.A. della regione Siciliana
- Il committente è onerato, prima dell'inizio dei lavori di posa della condotta, di effettuare una caratterizzazione microbiologica dei sedimenti soggetti all'escavo, al fine di verificare l'esistenza di fenomeni di contaminazione in atto che durante la fase di cantiere potrebbero causare l'inquinamento della colonna d'acqua sovrastante le aree di progetto.



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

*Direzione Generale per la qualità e la tutela del Paesaggio, l'Architettura e l'Arte Contemporanee*

- *Il committente è onorato di redigere ed attuare un piano di monitoraggio ambientale delle acque e dei fondali dell'area di intervento, al fine di poter registrare eventuali inquinamenti dovuti a perdite della condotta o alterazioni dell'ecosistema marino dovute alla realizzazione delle opere in progetto.*
- *Il committente dovrà predisporre un piano di ripristino e/o restauro ambientale di un'area avente una superficie almeno pari a quella di progetto, da individuarsi in accordo con l'Ente gestore della riserva naturale orientata "Biviere di Gela" all'interno del perimetro del Z.P.S. ITAA0500012 "Torre Manfredia, Biviere e Piana di Gela". Il suddetto piano dovrà tenere conto di quanto previsto nel formulario NATURA 2000 a corredo della Z.P.S. in parola ed essere trasmesso all'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana - Servizio 2 V.A.S. - V.I.A. prima dell'inizio delle attività.*
- *Il committente ai sensi delle Circolari A.R.T.A. del 28.10.2005 e del 17.03.2006 n. 1, è onerato di acquisire sul progetto in oggetto il parere preliminare dell'Ufficio speciale per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale.*
- 2. *che, come richiesto dalla Soprintendenza del Mare di Palermo - Servizio Beni Culturali e Naturalistici di essere tempestivamente informata circa l'esecuzione dei lavori, al fine di poter esercitare le proprie competenze in materia di tutela dei beni culturali sommersi relativamente alle porzioni di specchio d'acqua su cui saranno effettuati i lavori, e di esercitare l'alta sorveglianza archeologica.*
- *che nel corso della realizzazione dell'impianto, non dovrà essere arrecato danno al materiale storico/archeologico rinvenuto in modo fortuito sui fondali, dovrà essere data tempestiva comunicazione dell'eventuale rinvenimento alla Soprintendenza, senza la cui preventiva autorizzazione non potrà essere rimosso alcun materiale afferente al patrimonio culturale dal sito. Restano comunque salve pertanto le norme sul rinvenimento fortuito di beni archeologici.*

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Arch. Carla Di Francesco**